



449/2025

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Saverio Galasso, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. **80465**/pensioni militari del registro di Segreteria

TRA

I Sigg.ri:

1) **XX ed altri 5**

tutti rappresentati e difesi, in virtù di procure allegate al ricorso, dall'Avv. Mariolina Lucidi (C.F. LCDMLN89D68H501S) del Foro di Tivoli ed elettivamente domiciliati presso lo studio della medesima sito in Guidonia Montecelio (RM), in via del Passeggio, n. 114, che, ai sensi dell'art. 28, comma 2, c.g.c., dichiara di voler ricevere ogni comunicazione e/o notificazione inerente al presente procedimento ai propri recapiti, pec: mariolina.lucidi@pecavvocatitivoli.it; tel. e fax: 0774/285953;

- *ricorrenti* -

CONTRO

Istituto Nazionale Previdenza Sociale (C.F.
80078750587), con sede in Roma alla Via Ciro il Grande
n. 21, in persona del legale rappresentante *pro*

tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio, giusta procura generale alle liti allegata all'atto di costituzione in giudizio, dall'Avv. Filippo Mangiapane (C.F. MNGFPP64T25F158Q, p.e.c. avv.filippo.mangiapane@postacert.inps.gov.it), ed elettivamente domiciliato in Roma, in via Cesare Beccaria, n. 29, e che dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, di voler ricevere tutte le comunicazioni inerenti al presente procedimento all'indirizzo p.e.c. avv.filippo.mangiapane@postacert.inps.gov.it.;

- resistente -

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Udito all'udienza del 15.10.2025, celebrata con l'assistenza del segretario d'udienza Sig.ra Paola Venanzini, l'Avv. Filippo Mangiapane per l'I.N.P.S., mentre nessuno è comparso per la parte ricorrente, come da verbale;

FATTO

1. Parte ricorrente ha depositato il ricorso.
2. In data 26.9.2025, l'INPS, dando atto che i ricorrenti avevano notificato istanza di rinuncia al ricorso, si costituiva nel presente giudizio al fine di accettare la rinuncia agli atti della parte

ricorrente e associandosi alla richiesta di estinzione del giudizio.

3. In data 3 ottobre 2025 la difesa dei ricorrenti ha depositato atto di rinuncia ex art. 110 c.g.c, con prova delle avvenute notificazioni.

DIRITTO

1. Parte ricorrente, dopo avere instaurato la lite con la controparte, le ha notificato atto di rinuncia agli atti del giudizio, poi depositato in atti.

2. Alla luce di quanto precede, deve essere dichiarata la regolarità delle menzionate rinuncia e accettazione, ai sensi dell'art. 110, comma 6, c.g.c.

3. Per l'effetto, deve essere dichiarata, ai sensi dell'art. 110, commi 7 e 8, c.g.c., l'estinzione del processo senza darsi luogo a pronuncia sulle spese.

4. Nulla per le spese della sentenza di cui all'art. 31, comma 5, c.g.c., attesa la gratuità del giudizio pensionistico.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica definitivamente pronunciando:

- dichiara l'estinzione del processo;
- nulla per le spese del giudizio;
- nulla per le spese della sentenza.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
15.10.2025.

Il GIUDICE

(Cons. Saverio Galasso)

f.to digitalmente

**Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 16.10.2025
per il Dirigente
F.to digitalmente dott. Alessandro VINICOLA**



ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
16.10.2025 11:16:23
GMT+02:00